

Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo <i>Parte generale</i>	N° e data revisione: 1.0 del 21/12/2021
	Pagina 1 di 19

Modello di organizzazione, gestione e controllo

Parte generale

(D.lgs. n. 231/2001)

Sommario

1. INTRODUZIONE.....	2
1.1. Termini e definizioni.....	2
1.2 Il Decreto legislativo 231/2001.....	2
1.3 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.....	3
1.4 Tipologia di reati rilevanti ai fini del Decreto Legislativo n. 231/2001.....	4
2. FUNZIONE E ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE.....	10
2.1 Funzione e principi del Modello.....	10
2.2 Approvazione e modifica del Modello.....	11
2.3 Struttura del Modello.....	11
2.4 Modello e Codice Etico.....	11
2.5 Reati presupposto rilevanti per la Società Valoritalia.....	11
2.6 Destinatari del Modello.....	12
2.7 Comunicazione del Modello ed attività di formazione.....	12
2.8 Modalità di gestione delle risorse finanziarie.....	13
3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	13
3.1 Composizione, nomina, revoca e decadenza.....	13
3.2 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza.....	14
3.3 Poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza.....	15
3.4 Flussi informativi dell'O.d.V. verso gli organi della Società.....	15
3.5 I flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	16
3.6 Flussi informativi da parte dei responsabili di funzione.....	17
3.7 Procedimenti disciplinari.....	17
4. IL SISTEMA DISCIPLINARE.....	17
4.1 Principi generali.....	17
4.2 Illeciti disciplinari.....	18
4.3 Sanzioni e misure disciplinari.....	18

Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo <i>Parte generale</i>	N° e data revisione: 1.0 del 21/12/2021
	Pagina 2 di 19

1. Introduzione

1.1. Termini e definizioni

Decreto	Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”
La Società o “l’Ente”	La Società Valoritalia s.r.l.
C.d.A.	Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente
Modello	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001
O.d.V. o Organismo	Organismo di Vigilanza
P.A.	Pubblica Amministrazione
Referente O.d.V.	Il soggetto delegato dal C.d.A. ad intrattenere rapporti informativi con l’O.d.V.
Sistema Disciplinare	Sistema disciplinare facente parte del Modello

1.2 Il Decreto legislativo 231/2001

Il D.lgs. 231/2001 (in seguito anche “Decreto”) ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano una responsabilità “amministrativa” da reato che si applica alle persone giuridiche - in aggiunta a quella penale della persona fisica che ha posto materialmente in essere la condotta vietata - in relazione a fattispecie di reato commesse, nel loro interesse o vantaggio, da parte delle persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. soggetti “apicali”, art. 6 Decreto), o da parte di soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti prima indicati (c.d. soggetti “sottoposti all’altrui direzione”, art. 7 Decreto).

Dal punto di vista dei criteri di imputazione soggettiva, l’elemento caratterizzante di tale forma di responsabilità è costituito dalla previsione della c.d. “colpa di organizzazione”, che rende possibile l’imputazione all’ente dei reati commessi dalle persone fisiche operanti all’interno dello stesso e comunque nel suo interesse o a suo vantaggio.

La rimproverabilità per il fatto commesso si articolerà diversamente a seconda che questo sia ascrivibile al soggetto in posizione apicale o al sottoposto.

Nel primo caso, l’ente non risponde solo se prova:

- di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l’osservanza e l’aggiornamento dei predetti modelli ad un organismo dell’ente stesso dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che le persone che hanno commesso il reato abbiano eluso fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione: ciò postula che le stesse abbiano ingannato la struttura nel cui interesse è stato predisposto il modello organizzativo e gestionale ovvero gli altri soggetti che concorrono con il vertice nella realizzazione delle attività “a rischio”, aggirando mediante condotte frodatrici, falsificatrici, subdole ed oblique le regole contenute nel modello;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di controllo.

Nel secondo caso, quando si tratta di reati commessi da soggetti sottoposti all’altrui direzione, la responsabilità discende dalla inosservanza degli obblighi di vigilanza o direzione, salvo che l’ente avesse, prima della commissione del fatto, adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati del tipo di quello verificatosi.

Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo <i>Parte generale</i>	N° e data revisione: 1.0 del 21/12/2021
	Pagina 3 di 19

In tema di onere della prova, nel caso di procedimento promosso per accertare la responsabilità amministrativa da reato dell'ente, nella prima ipotesi – reato commesso da soggetto in posizione apicale l'ente è tenuto a provare di avere soddisfatto i requisiti richiesti dall'art. 6, comma 1, lettere da a) a d) del D.lgs. 231, mentre nella seconda ipotesi – reato commesso dai c.d. sottoposti – l'onere di provare la mancata adozione, ovvero la mancata attuazione del modello organizzativo, ricade sulla pubblica accusa.

Le sanzioni previste dal Decreto (artt. 9 ss.) si distinguono in:

- a) pecuniarie;
- b) interdittive (l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi);
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

La responsabilità dell'ente sussiste anche:

- in relazione a reati commessi all'estero (art. 4 D.lgs. 231/2001), purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- se l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, o ancora se il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia (art. 8 D.lgs. 231/2001) - purché si accerti l'obiettivo realizzazione del reato stesso - non avendosi, in tali casi, alcuna "immutazione" del fatto generatore della responsabilità dell'ente né del titolo della stessa, in quanto l'individuazione del possibile autore del reato non incide sulla natura e sull'ampiezza dell'accertamento incidentale in ordine all'esistenza dello stesso demandato al giudice penale chiamato a pronunciarsi sulla sola responsabilità dell'ente;
- se nei confronti dell'autore viene pronunciata sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.

1.3 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

L'adozione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo può portare all'esonero dalla richiamata responsabilità qualora l'ente abbia adottato un sistema di prevenzione dei reati attraverso l'adozione di misure idonee, in grado di prevenire le condotte illecite e di ridurre il rischio della loro commissione.

In particolare, l'articolo 6 del Decreto prevede che, qualora il reato sia stato commesso da soggetti in posizione "apicale", l'ente non risponde se dimostra:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato, attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del presente modello nonché di curarne l'aggiornamento;
- c) che i soggetti apicali hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente modello di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza di cui alla lettera b).

Lo stesso articolo 6, al comma secondo, chiarisce che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i suddetti modelli devono:

1. individuare le c.d. "aree a rischio" di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli e procedure al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati in questione;
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Per quanto riguarda invece i soggetti «sottoposti all'altrui direzione o vigilanza», l'articolo 7 del Decreto prevede che l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tuttavia, è

Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo <i>Parte generale</i>	N° e data revisione: 1.0 del 21/12/2021
	Pagina 4 di 19

esclusa l'inosservanza dei predetti obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La medesima disposizione, al comma 4, chiarisce che «l'efficace attuazione del modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».

Al contrario, in caso di mancata adozione e/o efficace attuazione dei Modelli (o laddove gli stessi non siano stati ritenuti idonei dal giudice), l'ente rimane soggetto alla responsabilità amministrativa.

In tale ambito, i Modelli devono:

- *identificare i rischi di effettiva commissione dei reati* considerati dal Decreto, analizzando il contesto specifico ed individuando, all'interno delle strutture interne, le aree, i soggetti ed i modi in cui possano essere commessi i suddetti reati;
- *predisporre (ed aggiornare) un sistema di controllo preventivo* che, attraverso un'attività continuativa che tenga conto anche dei mutamenti delle dinamiche interne, preveda dei protocolli di comportamento in grado di contrastare efficacemente i rischi identificati, riducendoli ad un livello di "rischio accettabile";
- *prevedere un sistema di sanzioni disciplinari* (a prescindere dalla sussistenza di azioni penali) in caso di violazione del Codice Etico e del Modello, onde garantirne l'effettività;
- *istituire un Organismo di Vigilanza*, dotato di specifiche caratteristiche di professionalità, autonomia di poteri ed indipendenza di giudizio, che operi in modo continuativo affinché non si creino lacune nei sistemi di controllo, vigilando in modo continuativo sull'effettività ed efficacia, sull'adeguatezza, sull'aggiornamento e sul rispetto del Modello;
- *prevedere un obbligo di informativa* da parte di tutte le strutture e funzioni della Società nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Nella costruzione del presente Modello, un punto centrale è dato dalla nozione di rischio accettabile, in relazione al quale si pone il delicato problema di stabilire la tipologia e la quantità dei controlli preventivi da istituire per ridurre i rischi identificati nella fase di "mappatura" degli stessi ad un livello che possa considerarsi concretamente esigibile in relazione alla struttura ed alle attività dell'ente, che non può evidentemente essere "paralizzato" nella propria operatività da tali controlli. Sotto questo profilo, si muove dalla distinzione tra reati dolosi, per i quali il sistema di prevenzione deve essere tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente, e reati colposi, per i quali la soglia concettuale di accettabilità, agli effetti esimenti del D.lgs. 231/2001, è rappresentata dalla realizzazione di una condotta (non accompagnata dalla volontà dell'evento-morte/lesioni personali) violativa del modello organizzativo di prevenzione (e dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche) nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal D.lgs. n. 231/2001 da parte dell'apposito organismo.

1.4 Tipologia di reati rilevanti ai fini del Decreto Legislativo n. 231/2001

1.4.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione

La responsabilità amministrativa degli enti, agli articoli 24 e 25, è prevista in relazione ai seguenti delitti:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e pena per il corruttore (art. 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e pena per il corruttore (art. 321 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) e pena per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quarter c.p.);
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- traffico di influenze illecite (art.346-bis c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);

Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo <i>Parte generale</i>	N° e data revisione: 1.0 del 21/12/2021
	Pagina 5 di 19

- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.).

1.4.2 Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

La responsabilità dell'ente è prevista, attualmente, per i seguenti delitti:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi di opere dell'ingegno ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

1.4.3 Reati societari

All'art. 25-*ter* D.lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa degli enti è prevista *in relazione ai seguenti reati in materia societaria previsti dal codice civile*:

- false comunicazioni sociali e fatti di lieve entità (artt. 2621 e 2621-*bis* c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-*bis* c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

1.4.4 Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

L'articolo 25-*quater* D.lgs. 231/2001 - relativo alla responsabilità dell'ente in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale o dalle leggi speciali, o dei delitti che siano stati comunque posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999 - si diversifica dalle altre in quanto, non contenendo un elenco chiuso e tassativo dei reati presupposto, ma un rinvio generico e mobile alle fattispecie accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e ai delitti previsti all'articolo 2 della richiamata Convenzione.

A tal fine, si possono individuare, in particolare:

1: quanto ai delitti previsti dal codice penale:

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis*);

Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo <i>Parte generale</i>	N° e data revisione: 1.0 del 21/12/2021
	Pagina 6 di 19

- assistenza agli associati (art. 270-ter);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307);
- istigazione a delinquere (art. 414, co. 4);

2 quanto ai delitti previsti da leggi speciali, tra essi vanno menzionati:

- la L. 6 febbraio 1980, n. 15, che ha convertito con modificazioni il D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 (*Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica*), che all'art. 1 prevede un'aggravante per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- la L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e la L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale, entrambe specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo.

1.4.5 Delitti contro la personalità individuale

L'art. 25-quinquies D.lgs. 231/2001 inerente i delitti contro la personalità individuale prevede la responsabilità amministrativa degli enti per la commissione dei seguenti delitti:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.);

1.4.6 Abusi di mercato

L'art. 25-sexies D.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa degli enti per la commissione dei delitti e degli illeciti amministrativi di:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 e 187-bis TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185 e 187-ter TUF).

1.4.7 Pratiche di mutilazione genitale femminile

L'art. 25-quater.1 D.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità dell'ente con riferimento ai delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.), ove commessi nella struttura dell'ente ovvero se l'ente o una sua struttura organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti.

1.4.8 Reati transnazionali

L'art. 10 L. 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati transnazionali, definiti dall'articolo 3 della stessa legge, in particolare ai seguenti reati:

Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo <i>Parte generale</i>	N° e data revisione: 1.0 del 21/12/2021
	Pagina 7 di 19

- delitti associativi, in particolare, associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* DPR 43/1973); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990);
- reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti previsti dalle disposizioni contro le immigrazioni clandestine all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico in materia di immigrazione);
- reati concernenti intralcio alla giustizia per i delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (377-bis c.p.) e favoreggiamento personale (378 c.p.).

1.4.9 Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

L'art. 25-septies D.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità degli enti, ove commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, per i delitti di:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 589, comma 3, c.p.).

1.4.10 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

L'art. 25-octies D.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità degli enti per i delitti di:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Successivamente, con l'art. 3, comma 5, della L. 15.12.2014, n. 186 (recante Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di auto riciclaggio) è stato inserito nell'art. 25-octies del Decreto il delitto-presupposto di autoriciclaggio previsto all'art. 648-ter1 c.p. in vigore dal 1° gennaio 2015.

1.4.11 Delitti informatici e trattamento illecito di dati

L'art. 24-bis D.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i seguenti reati:

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c. p);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).

1.4.12 Delitti di criminalità organizzata

L'art. 24-ter D.lgs. 231/2001 rubricato "Delitti in materia di criminalità organizzata" prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i seguenti delitti:

- associazione per delinquere (art. 416, comma 6, c.p.);
- associazioni per delinquere di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo <i>Parte generale</i>	N° e data revisione: 1.0 del 21/12/2021
	Pagina 8 di 19

- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata a traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 309/1990);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.).

1.4.13 Delitti contro l'industria e il commercio

L'art. 25 bis1 del Decreto, rubricato "*Delitti contro l'industria e il commercio*", prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i seguenti delitti:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

1.4.14 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

L'art. 25-novies D.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i delitti commessi in violazione delle norme di tutela del diritto d'autore di cui agli articoli 171, comma 1, lett. a-bis) e comma 3, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della Legge 22 aprile 1941, n. 633.

1.4.15 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

L'art. 25-decies D.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

1.4.16 Reati ambientali

L'art. 25-undecies D.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di seguito elencati.

Con riferimento al codice penale, le contravvenzioni di:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- inquinamento ambientale doloso (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) relativamente ai reati di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) e disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) e all'ipotesi di pericolo di un loro avveramento;
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (452-quaterdecies c.p.);
- Con riferimento ai reati previsti dal D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 (*norme in materia ambientale* – c.d. "codice dell'ambiente"):
 - a. scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (rispettivamente art. 137, commi 2 e 3);
 - b. scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo);
 - c. violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11);
 - d. scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13);
 - e. raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b);

Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo <i>Parte generale</i>	N° e data revisione: 1.0 del 21/12/2021
	Pagina 9 di 19

- f. realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo);
- g. inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4);
- h. miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5);
- i. deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6);
- j. inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2);
- k. predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260-bis, commi 6 e 7);
- l. traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1);
- m. violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8);
- n. inquinamento atmosferico (art. 279, comma 5).

Con riferimento ai reati previsti della Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 e del Regolamento (CEE) n. 3626/82 s.m.i., nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica):

- importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150);
- falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, l. 7 febbraio 1992, n. 150).
- il reato di violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono previsto dall'art. 3 (cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive), comma 6, della Legge 28 dicembre 1993, n. 549 (misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente).

Con riferimento al Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni), i seguenti reati:

- sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2);
- sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2).

1.4.17 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e altri reati in materia di immigrazione clandestina

L'art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001, relativo all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, prevede la responsabilità dell'ente in relazione alla commissione dei seguenti delitti:

- art. 22, comma 12-bis (pure inserito dal D.lgs. 109/2012) del D.lgs. 286/1998 nelle ipotesi in cui:
 - a) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
 - b) i minori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale;
- art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.lgs. 286/1998 volti a punire chi dirige, organizza, finanzia, effettua il trasporto di stranieri in Italia o ne favorisce la permanenza al fine di trarre un ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità.

1.4.18 Delitti di razzismo e xenofobia

L'art. 25-terdecies (Razzismo e xenofobia) prevede la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ai reati resupposto di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, ai sensi del quale: "si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

Per l'ente si prevede la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote cui si aggiungono le sanzioni interdittive, per la durata non inferiore ad un anno nonché la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ove l'ente o la sua organizzazione siano stabilmente utilizzati allo scopo, unico o prevalente, di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui sopra.

Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo <i>Parte generale</i>	N° e data revisione: 1.0 del 21/12/2021
	Pagina 10 di 19

1.4.19 Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

L'art. 25-*quaterdecies* D.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ai reati-presupposto di:

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa (art. 4, L. 401/1989).

1.4.20 Reati Tributari

Con l'art. 25 *quinquiesdecies* è stata disciplinata la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ai reati-presupposto di:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs. 74/2000).

2. Funzione e adozione del modello di organizzazione e gestione

2.1 Funzione e principi del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema di controllo preventivo, attraverso la formalizzazione di procedure e di attività di controllo che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto, mediante l'individuazione delle aree a rischio e la "proceduralizzazione" delle attività e dei controlli.

L'adozione del Modello si propone le seguenti finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano, in nome e per conto della Società, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, oltre che in una sanzione disciplinare, in un illecito passibile di sanzioni, sia penali che amministrative, da cui può derivare anche la responsabilità amministrativa dell'Ente;
- ribadire che qualsivoglia forma di comportamento illecito è fortemente condannato dalla Società in quanto (anche nel caso in cui Valoritalia fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) comunque contrario, oltre che alle disposizioni di legge, ai principi etici cui l'Ente intende attenersi nell'espletamento della propria attività;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio continuo ed organico sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Punti cardine del presente Modello, oltre ai principi già indicati, sono:

- la mappatura delle aree di attività "a rischio" dell'Ente, vale a dire delle attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- l'istituzione o l'aggiornamento di procedure formalizzate che disciplinino le modalità operative nelle aree di attività a rischio identificate;
- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio e l'istituzione di flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza;
- il rispetto del principio della separazione dei compiti fra coloro che svolgono attività cruciali di un processo a rischio, in base al quale un singolo soggetto non può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo;
- l'assegnazione di poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo specifiche soglie di spesa;
- la verifica dei comportamenti e delle prassi operative posti in essere all'interno della Società, nonché del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico programmato (controllo *ex post*);
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli (nonché, per quanto di rispettiva spettanza, ai terzi che intrattengano rapporti con la Società) delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- l'istituzione di un idoneo sistema disciplinare nel caso di violazione delle regole contenute nel presente Modello;

Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo <i>Parte generale</i>	N° e data revisione: 1.0 del 21/12/2021
	Pagina 11 di 19

- la tracciabilità dei processi decisionali relativi ad attività nell'ambito delle quali possono essere commessi reati previsti nel D.lgs. 231/2001.

2.2 Approvazione e modifica del Modello

Il presente Modello è stato adottato dal C.d.A. della Società.

La formulazione di eventuali modifiche e integrazioni al Modello è nelle responsabilità del C.d.A.

Il Modello deve necessariamente essere aggiornato quando si verifica una delle seguenti circostanze:

- novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività dell'Ente;
- significative violazioni del Modello accertate mediante verifiche interne o in seguito a procedimenti giudiziari.

Qualora si rendano necessarie modifiche al Modello di natura esclusivamente formale, quali chiarimenti o precisazioni del testo, il Presidente del C.d.A., su proposta o comunque sentito l'Organismo di Vigilanza, può provvedervi autonomamente. Di tali modifiche è data comunicazione all'intero Consiglio di Amministrazione attraverso la relazione annuale dell'O.d.V.

Le procedure operative che danno attuazione al Modello sono adottate e modificate su proposta e a cura delle funzioni competenti, sentito l'Organismo di Vigilanza che deve esprimere parere.

2.3 Struttura del Modello

Il Modello è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

La Parte Generale, partendo da un sommario esame del contenuto del Decreto, si propone di: definire la struttura del Modello, disciplinandone finalità e funzioni, individuare l'O.d.V. definendone composizione e regole di funzionamento, istituire i principi di un sistema di flussi informativi ed adottare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni del Modello.

La Parte Speciale, dopo avere identificato per ciascuna categoria di reato le aree e le attività organizzative nel cui ambito possono essere commessi i reati sanzionati dal Decreto, individua regole di condotta e misure di controllo finalizzate a prevenire la commissione di reati.

2.4 Modello e Codice Etico

Le regole di comportamento contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice Etico della Società, in modo tale da creare un *corpus* di norme interne che hanno lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza e di prevenire la commissione di reati.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico è strumento di portata generale ed esprime i principi generali di comportamento che la Società riconosce come propri e sui quali si richiama l'osservanza da parte del C.d.A., di dirigenti, dipendenti, procuratori, collaboratori, gruppi d'interesse o terzi che abbiano rapporti con la Società nonché di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della stessa;
- il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati.

2.5 Reati presupposto rilevanti per la Società Valoritalia

Alla luce delle analisi effettuate ai fini della predisposizione del presente Modello, si considerano rilevanti per la Società unicamente le seguenti categorie di reati presupposto:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del Decreto);
- Reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento nei limiti delle fattispecie indicate nella Parte Speciale (art. 25-bis del Decreto);
- Reati societari, nei limiti delle fattispecie indicate nella Parte Speciale (art. 25-ter del Decreto);

Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo <i>Parte generale</i>	N° e data revisione: 1.0 del 21/12/2021
	Pagina 12 di 19

- Reati transnazionali nei limiti delle fattispecie indicate nella Parte Speciale (art. 10 della L. 146/06);
- Omicidio e lesioni colpose in violazione delle norme in materia anti-infortunistica (art. 25-septies del Decreto);
- Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto);
- Delitti contro l'industria e il commercio nei limiti delle fattispecie indicate nella Parte Speciale (art. 24-bis 1 del Decreto);
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis D.lgs. 231/2001);
- Delitti di criminalità organizzata nei limiti delle fattispecie indicate nella Parte Speciale (art. 24-ter del Decreto);
- Delitti in materia di violazione del diritto di autore nei limiti delle fattispecie indicate nella Parte Speciale (art. 25-novies del Decreto);
- Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.lgs. 231/2001)
- Impiego di cittadini stranieri irregolari (art. 25-duodecies del Decreto);
- Reati Ambientali nei limiti delle fattispecie indicate nella Parte Speciale (art. 25-undecies del Decreto);
- Reati Tributari nei limiti delle fattispecie indicate nella Parte Speciale (art. 25- quinquiesdecies del Decreto).

Le singole fattispecie di reato interessate dalle attività della Società sono descritte nella Parte Speciale del Modello.

In relazione alle possibili modalità di realizzazione dei reati rilevanti per la Società, il Modello individua nella successiva Parte Speciale le attività sensibili, ovvero le attività della Società nell'ambito delle quali i predetti reati possono essere commessi.

La Società si impegna, nel quadro della costante attività di monitoraggio sull'attualità del Modello, anche su iniziativa dell'Organismo di Vigilanza, a mantenere costantemente aggiornato l'elenco dei reati presupposto e delle attività sensibili, anche alla luce di periodiche verifiche del processo di *risk assessment* che costituisce attività preliminare alla predisposizione del Modello.

2.6 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo e a tutti i dipendenti della Società, nell'ambito dei contratti di lavoro di qualsiasi tipologia e natura, inclusi quelli con i Dirigenti, a progetto, part-time, nonché nei contratti di collaborazione rientranti nella c.d. para subordinazione.

Il Modello si applica anche a consulenti, collaboratori e, in genere, a tutti i terzi che agiscono per conto o in nome della Società nell'ambito delle attività considerate "a rischio reato", a condizione che nei rapporti contrattuali con detti soggetti siano preventivamente inserite delle clausole che li obbligano a rispettare il presente Modello. Possono essere ritenuti esentati dall'obbligo di rispettare il presente Modello coloro che dichiarino alla Società o rispetto ai quali vi sia prova evidente che abbiamo a loro volta implementato il Decreto attraverso l'adozione di un proprio Modello.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici di natura giuslavoristica instaurati con la Società.

La corretta attuazione e il controllo sul rispetto delle disposizioni interne e, quindi, delle regole contenute nel presente Modello, costituiscono un obbligo e un dovere di tutto il personale e, in particolare, di ciascun Responsabile di Direzione/Funzione/Servizio o Ufficio cui è demandata, nell'ambito di propria competenza, la responsabilità primaria sul controllo delle attività, con particolare riguardo a quelle a rischio.

2.7 Comunicazione del Modello ed attività di formazione

La Società dà piena pubblicità al presente Modello al fine di assicurare che tutto il personale sia a conoscenza di tutti i suoi elementi.

La comunicazione dovrà essere capillare ed efficace, con aggiornamenti periodici obbligatori in caso di aggiornamenti del Modello o di nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza.

A tal fine la Società utilizza i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, quali per esempio l'invio di e-mail o la pubblicazione sulla rete informatica interna con avviso di pubblicazione.

L'efficace attuazione del Modello Organizzativo adottato dalla Società richiede un adeguato programma di formazione che assicuri al personale la più chiara comprensione dei propri doveri di comportamento e consenta una efficace gestione delle aree a rischio reato.

La formazione è obbligatoria per tutti i destinatari del Modello Organizzativo

Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo <i>Parte generale</i>	N° e data revisione: 1.0 del 21/12/2021
	Pagina 13 di 19

Il Direttore Generale, in condivisione con l'O.d.V., approva annualmente un piano di formazione dedicato ai soggetti destinatari del Modello, disciplinandone le modalità di erogazione e la periodicità delle sessioni formative.

I requisiti che il programma di formazione deve rispettare sono i seguenti:

- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'organizzazione (neo-assunto, impiegato, quadro, dirigente, ecc.);
- la periodicità dell'attività di formazione deve essere funzione della significatività delle modifiche apportate nel tempo al Modello o di rilevanti mutamenti delle attività a rischio;
- il relatore deve essere persona competente e autorevole al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati.

Il programma formativo dovrà definire i contenuti minimi oggetto di trattazione e prevedere che siano affrontati almeno i seguenti argomenti:

- le previsioni normative del D.lgs. 231/2001;
- i contenuti del Modello Organizzativo e dei protocolli adottati;
- i compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- i flussi informativi da trasmettere all'O.d.V.;
- la segnalazione di fatti illeciti e la corretta implementazione di canali di ricezione delle segnalazioni, cd. whistleblowing;
- il sistema disciplinare.

Lo svolgimento delle attività formative dovrà essere adeguatamente documentato e, a tal fine, è necessario che sia data evidenza:

- della partecipazione ai corsi, tramite la compilazione e sottoscrizione dei registri presenze;
- dell'indicazione dell'oggetto delle sessioni formative e del materiale utilizzato;
- del grado di comprensione di quanto è stato oggetto dell'attività formativa, con l'archiviazione dei questionari di apprendimento e valutazione.

2.8 Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Dal momento che i flussi finanziari rappresentano un'area particolarmente delicata, vengono adottate procedure volte alla individuazione e alla gestione delle risorse finanziarie, idonee ad impedire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

In tale ambito, al fine di monitorare i flussi in entrata ed in uscita inerenti la propria operatività, la Società individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati previsti nel Decreto.

In particolare la Società garantisce l'osservanza delle seguenti regole:

- non deve esserci identità soggettiva tra chi assume o attua le decisioni, chi è tenuto a dare evidenza contabile delle stesse e chi è tenuto ad effettuare sulle stesse i controlli previsti dalla legge;
- devono essere stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti con le competenze gestionali e con le responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- le operazioni che comportano l'utilizzazione di risorse economiche e/o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere, anche in ottemperanza ai principi generali sopra richiamati, documentate, registrate correttamente e verificabili;
- l'impiego di risorse finanziarie deve essere motivato dal soggetto richiedente, che ne attesta la congruità; in caso di operazioni ordinarie, entro i limiti quantitativi indicati, la motivazione può essere limitata al riferimento alla classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione, mentre nelle operazioni straordinarie o eccedenti i limiti quantitativi, la motivazione deve essere analitica.

Le modalità di gestione e di controllo dei flussi finanziari, così come ora descritti, potranno essere integrati/modificati/aggiornati, anche su iniziativa dell'Organismo di Vigilanza, attraverso l'emanazione di direttive da parte del C.d.A., specificamente finalizzate al rispetto delle norme del Decreto ed alla prevenzione dei reati in esso previsti.

3. L'Organismo di Vigilanza

3.1 Composizione, nomina, revoca e decadenza

Il Consiglio di Amministrazione della Società nomina l'O.d.V., dotato delle caratteristiche e dei requisiti descritti nel seguente paragrafo.

Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo <i>Parte generale</i>	N° e data revisione: 1.0 del 21/12/2021
	Pagina 14 di 19

L'O.d.V. è costituito in forma collegiale ed è composto da tre membri.

L'O.d.V. rimane in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, salvi i casi di recesso, decadenza o revoca dall'incarico di seguito specificati.

L'O.d.V. può essere rieletto per più mandati.

Ciascun componente dell'Organismo può recedere in ogni momento dall'incarico, mediante preavviso di almeno quattro mesi, attraverso comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione. Oltre al recesso, costituiscono cause di decadenza dall'incarico la morte o la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico. In caso di recesso o decadenza di uno dei componenti dell'O.d.V., il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua sostituzione.

La revoca dall'incarico di membro dell'O.d.V. avviene attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione in presenza di giusta causa. È considerata giusta causa:

- la perdita dei requisiti di eleggibilità;
- l'inadempimento agli obblighi afferenti all'incarico affidato;
- l'inadeguatezza dell'O.d.V. rispetto alle esigenze di vigilanza dell'Ente;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio dell'incarico;
- la mancata collaborazione di un membro con gli altri membri dell'O.d.V.;
- l'assenza ingiustificata a più di due adunanze dell'O.d.V.;
- la violazione degli obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite nell'ambito dello svolgimento delle attività di vigilanza.

In presenza di giusta causa, il Consiglio di Amministrazione revoca il membro dell'O.d.V. divenuto inidoneo, dandone motivazione, e provvede immediatamente alla sua sostituzione.

3.2 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

L'O.d.V. deve essere dotato dei seguenti requisiti di carattere generale:

- autonomia e indipendenza: l'O.d.V. deve essere in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali vigila e pertanto non può essere dotato di poteri operativi o di riporti funzionali tali da influenzare la propria autonomia di giudizio;
- professionalità: l'O.d.V. deve essere dotato di competenze tecniche idonee a svolgere le attività prescritte dal Decreto e dal presente Modello. In particolare, l'O.d.V. nel suo complesso deve avere conoscenze specifiche in materia di controllo interno e in materie giuridiche (in particolare nel settore penalistico o societario);
- continuità di azione: l'O.d.V. deve garantire tempo e disponibilità sufficienti per svolgere con diligenza il proprio incarico per tutta la durata del suo mandato.

Tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza devono essere dotati dei seguenti requisiti di eleggibilità:

- non ricoprire all'interno della Società incarichi di carattere operativo;
- non essere stati condannati o non aver patteggiato la pena per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- non essere falliti, o essere stati condannati a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- non essere legati alla Società da rapporti continuativi di prestazione d'opera che ne possano ragionevolmente compromettere l'indipendenza;
- non essere legato da rapporti di parentela con amministratori, dirigenti o organi di controllo della Società;
- non intrattenere, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti legati ad essa, relazioni di natura patrimoniale tali da condizionarne l'autonomia di giudizio.

Al fine dell'accertamento dei requisiti i candidati devono presentare al Consiglio di Amministrazione un *curriculum vitae* e un'auto-dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti di eleggibilità.

La nomina dei membri dell'O.d.V., quando formalmente accettata dai soggetti nominati attraverso la sottoscrizione di una lettera di incarico predisposta dalla Società, è resa nota dal C.d.A. a tutto il personale della Società mediante apposita comunicazione interna.

Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo <i>Parte generale</i>	N° e data revisione: 1.0 del 21/12/2021
	Pagina 15 di 19

3.3 Poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi *poteri di iniziativa e di controllo*, tali da consentire l'efficace esercizio delle sue funzioni. L'organismo può decidere le proprie azioni e iniziative senza richiedere autorizzazioni e senza informare preventivamente il Consiglio di Amministrazione.

All'Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale o organizzativo relativi allo svolgimento delle attività della Società.

L'Organismo di Vigilanza può dotarsi di un proprio *regolamento* che disciplini gli aspetti operativi del proprio funzionamento, quali la convocazione delle riunioni, la verbalizzazione delle proprie attività, l'archiviazione della documentazione e della corrispondenza acquisita o inviata.

L'O.d.V. è dotato di autonomi *poteri di spesa* sulla base di un budget annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo stesso. L'O.d.V. può impegnare risorse che eccedono il proprio budget, in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, con l'obbligo di richiedere le risorse extra-budget al Presidente del C.d.A. e di darne informazione al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

L'Organismo di Vigilanza è titolare dei seguenti poteri e doveri, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- può svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche, occasionalmente anche a sorpresa, sulle attività sensibili elencate nella Parte Speciale
- ha accesso a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio;
- può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, a tutto il personale dipendente che svolga attività a rischio o alle stesse sovraintenda, e, ove necessario, agli amministratori e al revisore contabile;
- può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di vigilanza, dell'ausilio e del supporto del personale dipendente della Società, previo congruo preavviso e nel rispetto dei diritti individuali dei lavoratori;
- riceve periodicamente informazioni dai responsabili delle attività a rischio, secondo modalità e tempistiche individuate dall'organismo stesso;
- può rivolgersi, dopo averne informato il Presidente del C.d.A., a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- sottopone al Presidente del C.d.A. le proposte di adozione di procedure sanzionatorie per accertate violazioni del Modello;
- sottopone il Modello a verifica periodica e ne propone l'aggiornamento;
- redige annualmente una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione;
- svolge le specifiche attività di vigilanza ad esso espressamente affidate dalla Parte Speciale del presente Modello
- procede all'accertamento delle segnalazioni ricevute;
- documenta puntualmente tutte le attività svolte, le iniziative ed i provvedimenti adottati, così come le informazioni raccolte e le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle funzioni interessate dall'azione di vigilanza;
- documenta le spese sostenute nella relazione annuale al Consiglio di Amministrazione.

3.4 Flussi informativi dell'O.d.V. verso gli organi della Società

L'Organismo di Vigilanza riferisce i risultati della propria attività esclusivamente al Consiglio di Amministrazione. In caso di urgenza o per questioni di minore rilevanza, può riferire direttamente al Presidente del C.d.A., che informerà il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

L'Organismo predispose annualmente una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, contenente quanto meno i seguenti contenuti:

- una sintesi di tutte le attività svolte nel periodo considerato;
- i risultati ottenuti dall'attività svolta e le eventuali problematiche o criticità emerse durante le attività di vigilanza ovvero dai flussi informativi ricevuti dal personale della Società;
- eventuali problematiche sorte riguardo alla completezza ed efficacia delle procedure operative interne;

Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo <i>Parte generale</i>	N° e data revisione: 1.0 del 21/12/2021
	Pagina 16 di 19

- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al rispetto del Modello;
- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento esclusivo alle attività oggetto di sua competenza;
- una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche;
- le novità normative che richiedono un aggiornamento del Modello;
- un rendiconto delle spese sostenute.

L'Organismo potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o, in caso di urgenza, dal al fine in merito a segnalazioni, al funzionamento del Modello ed a situazioni specifiche, direttamente ed indirettamente inerenti all'applicazione del Modello e/o l'attuazione del Decreto.

3.5 I flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a collaborare per una piena ed efficace attuazione del sistema di prevenzione dei reati adottato dalla Società, fornendo le informazioni necessarie o utili affinché l'Organismo possa svolgere la propria funzione di vigilanza.

Sono obbligatori i seguenti flussi informativi:

- segnalazioni di violazioni del Modello;
- informazioni da parte dei responsabili di funzione;
- procedimenti disciplinari;
- Segnalazioni di violazioni al Modello.

Tutto il personale della Società e i membri degli organi sociali sono tenuti a segnalare all'O.d.V.:

- fatti che integrano o possono ragionevolmente integrare *un reato*;
- violazioni o sospetto di violazioni delle *norme comportamentali* richiamate dal Codice Etico e dal Modello, anche laddove non integrino un reato;
- deroghe, violazioni o sospetto di violazioni dei *principi generali di organizzazione e gestione* richiamati nel Modello;
- deroghe, violazioni o sospetto di violazioni delle *procedure operative interne* che disciplinano le attività a rischio di reato, di cui alla successiva Parte Speciale;
- di cui sono a diretta conoscenza o di cui sono venuti a conoscenza tramite comunicazione altrui.

Le segnalazioni avvengono attraverso comunicazione scritta inviata alla casella di posta elettronica dell'O.d.V. La segnalazione può avvenire essere anche in forma anonima.

Le modalità di segnalazione e l'indirizzo di posta elettronica dell'O.d.V. sono resi noti a tutto il personale della Società e a tutti i membri degli organi sociali mediante comunicazione scritta a cura del Presidente del C.d.A.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti all'obbligo di riservatezza sui nomi dei segnalanti.

Ricevuta la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente dare corso ai necessari accertamenti, garantendo la riservatezza del soggetto nei cui confronti procede.

L'organismo deve procedere all'accertamento anche delle segnalazioni anonime.

Valutata la rilevanza e la fondatezza della segnalazione e della violazione, l'O.d.V. informa immediatamente il titolare del potere disciplinare.

L'organismo non ha potere di comminare sanzioni. Il procedimento disciplinare e le sanzioni disciplinari sono di competenza del titolare del potere disciplinare in virtù dei poteri e delle attribuzioni conferiti dalla legge e dai regolamenti interni della Società. L'O.d.V. ha tuttavia il potere di proporre al titolare del potere disciplinare le sanzioni che ritiene più opportune per la violazione accertata.

Le segnalazioni di violazioni al Modello sono conservate a cura dell'O.d.V. in un archivio cartaceo di cui deve essere garantita la riservatezza.

Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo <i>Parte generale</i>	N° e data revisione: 1.0 del 21/12/2021
	Pagina 17 di 19

È vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuano in buona fede segnalazioni all'O.d.V.

L'Ente si riserva ogni azione contro chiunque effettui segnalazioni non veritiere in mala fede o al fine di danneggiare la Società o il personale della stessa.

3.6 Flussi informativi da parte dei responsabili di funzione

I Responsabili delle unità operative sono tenuti a segnalare tempestivamente all'O.d.V. tutte le informazioni che possano essere utili per lo svolgimento delle attività di vigilanza sul Modello.

L'O.d.V. individua e comunica ai destinatari, sotto la propria responsabilità, le *modalità* idonee all'acquisizione su base continuativa delle informazioni e dei documenti utili per essere sempre aggiornato in merito alle attività della Società.

A tal fine, può richiedere informazioni scritte o convocare periodicamente i responsabili delle unità operative ai fini di incontri personali.

Nei verbali dell'O.d.V. deve rimanere traccia delle informazioni e la documentazione richiesta ed acquisita anche attraverso gli incontri personali con i responsabili delle unità operative.

La periodicità delle richieste e degli incontri personali è stabilita dall'O.d.V. alla luce della rilevanza delle attività a rischio gestite dal responsabile considerato nonché delle informazioni di volta in volta necessarie allo svolgimento delle sue attività ordinarie di vigilanza.

3.7 Procedimenti disciplinari

L'Organismo di Vigilanza deve essere immediatamente informato a cura del titolare del potere disciplinare:

- del licenziamento di personale della Società;
- dei procedimenti disciplinari azionati per violazioni dei principi di comportamento, del Modello o delle procedure che ne costituiscono attuazione;
- dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- dell'applicazione di una sanzione disciplinare per violazioni dei principi di comportamento, del Modello o delle procedure che ne costituiscono attuazione.

4. Il sistema disciplinare

4.1 Principi generali

Il sistema sanzionatorio adottato dal presente Modello è un sistema autonomo di sanzioni finalizzato a rafforzare il rispetto e l'efficace attuazione del Modello stesso.

Le misure sanzionatorie stabilite dal Modello non sostituiscono ulteriori sanzioni di natura penale, amministrativa, civile e tributaria che possano derivare dal medesimo fatto.

L'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle sanzioni di seguito indicate, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di procedimenti penali o di procedimenti di altra natura aventi ad oggetto le medesime condotte.

Sono destinatari del sistema disciplinare tutti i destinatari del Modello.

Il titolare del potere disciplinare, da individuarsi nel Presidente del C.d.A., nella qualità di datore di lavoro, dà corso al procedimento disciplinare di sua competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni, secondo le previsioni di legge e dei regolamenti interni.

Nel caso di violazione da parte di un amministratore, o di un soggetto esterno alla Società, si applica quanto di seguito previsto al paragrafo 9.3.

Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo <i>Parte generale</i>	N° e data revisione: 1.0 del 21/12/2021
	Pagina 18 di 19

4.2 Illeciti disciplinari

Costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la commissione di un reato previsto dal Decreto;
- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi di comportamento del Codice Etico e delle procedure operative che costituiscono attuazione del Modello;
- l'omissione dei controlli sulle attività sensibili previste dalla Parte Speciale del presente Modello;
- la violazione delle procedure interne relative alla formazione e attuazione delle decisioni, delle procure e dei poteri di spesa e di firma;
- la redazione, anche in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione nella redazione da parte di altri di documentazione non veritiera;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione per sottrarsi al sistema interno di controllo;
- le dichiarazioni mendaci alle richieste di informazioni dell'organismo di vigilanza;
- le condotte idonee a ostacolare i controlli dell'organismo di vigilanza, ivi compresa la mancata collaborazione nell'ambito delle attività di verifica;
- qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello, ivi compreso l'impedito accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli delle procedure operative interne;
- la mancata segnalazione di fatti di reato di cui si abbia conoscenza diretta;
- la mancata vigilanza sull'operato dei propri sottoposti qualora si svolgano le attività sensibili di cui alla Parte Speciale del Modello.

Costituiscono violazione grave:

- la commissione, accertata con sentenza di condanna, di un reato previsto dal Decreto;
- l'ostacolo volontario alle funzioni dell'organismo di vigilanza;
- la reiterazione di uno qualsiasi degli illeciti disciplinari sopra elencati.

Le violazioni gravi possono portare all'applicazione della sanzione disciplinare massima stabilita per ciascuna categoria di destinatari dal successivo paragrafo 9.3.

Le altre tipologie di violazione saranno valutate dal Presidente del C.d.A., alla luce delle circostanze concrete e della colpevolezza dell'autore dell'illecito, ai fini dell'applicazione di una sanzione che sia proporzionata e sufficientemente dissuasiva.

4.3 Sanzioni e misure disciplinari

Il rispetto delle disposizioni del Modello vale nell'ambito dei contratti di lavoro di qualsiasi tipologia e natura, inclusi quelli con i Dirigenti, a progetto, part-time, nonché nei contratti di collaborazione rientranti nella c.d. para subordinazione.

Il Modello costituisce un complesso di norme alle quali il personale dipendente deve uniformarsi anche ai sensi di quanto previsto dai rispettivi CCNL in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari. Pertanto, la violazione delle previsioni del Modello e delle sue procedure di attuazione, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni previste dalla legge e dai CCNL di ciascuna categoria di lavoratore.

Le sanzioni a carico del personale della Società in ragione della loro valenza disciplinare vanno espressamente inseriti nel *regolamento disciplinare interno* o comunque formalmente dichiarati vincolanti per tutti i dipendenti.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di operario, impiegato o quadro, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e al vigente CCNL per i lavoratori dipendenti. Fermo il rispetto del procedimento disciplinare, qualora il fatto costituisca *violazione grave* ai sensi del precedente paragrafo o violazione di doveri discendenti dalla legge o dal rapporto di lavoro tali da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, a norma dell'art. 2119 c.c.

Se la violazione riguarda i Dirigenti, il sistema disciplinare è applicato in conformità alla legge e al CCNL a loro applicato. Con la contestazione, può essere disposta la revoca di eventuali procure affidate al soggetto interessato. Se la violazione è grave o è reiterata può essere disposto il licenziamento.

Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo <i>Parte generale</i>	N° e data revisione: 1.0 del 21/12/2021
	Pagina 19 di 19

Se la violazione riguarda un Amministratore della Società, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione scritta all'intero Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione dispone l'audizione del soggetto o dei soggetti, invitando a partecipare anche l'O.d.V. Nel corso dell'audizione sono acquisite le eventuali deduzioni difensive, alla quali segue ogni accertamento ritenuto opportuno. Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione, il Consiglio di Amministrazione, può applicare le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate alla Società:

- a) richiamo formale scritto, in caso di violazioni lievi;
- b) in caso di violazione grave, sanzione pecuniaria pari al massimo a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- c) in caso di violazione grave o reiterata o dalla quale sono derivate conseguenze dannose per la Società, la revoca, totale o parziale, delle eventuali procure;
- d) qualora la violazione sia tale da ledere la fiducia della Società, il Consiglio di Amministrazione dispone la revoca della carica.

In caso di violazione da parte di soggetti esterni destinatari del Modello, l'Organismo di Vigilanza informa, mediante relazione scritta, il Presidente del C.d.A., il quale valuterà le modalità per procedere all'accertamento della violazione. Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione, il quale può procedere:

- alla diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello, pena l'applicazione della penale di seguito indicata ovvero la risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Società;
- all'applicazione di una penale proporzionata al valore economico del contratto;
- in caso di violazioni gravi o ripetute, l'immediata rescissione del contratto o alla risoluzione degli accordi commerciali in essere.